

## **Tribunale di Vercelli – 9.10 – 7.11.2012 n. 122, Giudice Aloj**

*La sentenza ha ad oggetto una domanda di ripetizione dell'indebita relativa a contributi pagati da un'impresa colpita dagli eventi alluvionali del novembre 1994 fondata sul disposto dell'art. 4 comma 90 legge 350/2003.*

*Il Tribunale ha ritenuto che la misura in esame costituisca un aiuto di Stato, e conseguentemente ha rigettato la domanda, previa disapplicazione della norma in contrasto con la disciplina comunitaria, non essendo stato l'aiuto in questione notificato alla Commissione a norma dell'art. 108 TFUE e dell'art. 2 par. 1 del Regolamento n. 659 del 22 marzo 1999.*

*Il Tribunale ha infine osservato che, ferma restando l'esclusiva competenza della Commissione a valutare la compatibilità dell'aiuto con la disciplina europea della concorrenza, la misura in questione determina una sovracompensazione del danno subito, non apparendo pertanto compatibile con le norme del Trattato anche ove si tenga conto della circostanza che essa è stata introdotta per far fronte ad una calamità naturale.*

*omissis*

### **Conclusioni delle parti**

Parte ricorrente ha concluso perché si accerti che ella, con riferimento all'ultimo trimestre del 1994 e per gli anni 1995, 1996 e 1997 era tenuta al versamento dei contributi nella misura ridotta del 10% in applicazione del disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, e, conseguentemente, perché si accerti il proprio diritto alla ripetizione dei contributi versati in misura superiore al 10%; perché, previo se del caso annullamento e disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento della D.P. INPS di V., si accerti e dichiarati che l'INPS trattiene indebitamente la somma di Euro 2.026.735,50 o la maggiore somma accertata in giudizio, pari al 90% di

quanto versato dalla società in relazione all'ultimo trimestre del 1994 e agli anni 1995, 1996 e 1997, e per l'effetto per la condanna dell'INPS alla restituzione della somma predetta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al saldo, con vittoria di spese.

Parte resistente ha concluso perché si dichiari l'improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso avverso con riferimento alla domanda di rimborso dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 1994 ex art. 7 l. 533/1973; perché si dichiarino prescritti i diritti di credito azionati dalla controparte; per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del M.E.F. e per la contestuale dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, ovvero in via subordinata per la chiamata in causa del Ministero predetto perché l'INPS sia manlevato da una eventuale azione di condanna; in via subordinata nel merito per il rigetto del ricorso avverso; in via graduata per la limitazione delle somme da restituire agli importi che saranno determinati in corso di giudizio, tenendo conto delle quote a carico dei dipendenti; in ulteriore subordine per il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria e la limitazione della decorrenza degli interessi dalla data del deposito del ricorso, ovvero dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese.

#### Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. La società ricorrente, premesso di aver subito danni rilevanti, in misura superiore a un sesto del proprio reddito, in occasione dell'alluvione del 5-6 novembre 1994, durante la quale il proprio stabilimento sito in Trino era stato sommerso dalle acque del fiume Po, straripato a circa 50 metri a monte, raggiungendo un livello di oltre 1,5 metri, di aver corrisposto contributi all'INPS per l'intero per gli anni dal 1995 al 1997 per un ammontare complessivo di Euro 2.251.928,30, oltre agli interessi – questi ultimi in ragione della rateizzazione del pagamento –, richiamato il disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, ha chiesto la restituzione del 90% della somma versata a titolo di contributi nell'ultimo trimestre del 1994 e per gli anni dal 1995 al 1997, per complessivi euro 2.026.735,50. L'INPS, costituendosi, ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda avversaria per non essere stata presentata la domanda amministrativa relativamente ai contributi dell'ultimo trimestre del 1994

e la prescrizione del diritto alla restituzione. Ha richiamato la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12 comma 12 d.l. 78/2010 con la quale si è stabilito che le norme di cui all'art. 4 comma 90 l. 350/2003 e all'art. 3 quater comma 1 d.l. 30/2006 conv. in l. 17/2007 si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti, e che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta, norma non convertita con la legge di conversione n. 122/2010, che ha fatto tuttavia salvi gli effetti nel frattempo prodottisi sulla base di essa. Ha allegato che l'agevolazione si applicherebbe solo ai tributi con esclusione dei contributi e che in ogni caso, trattandosi di condono, non sarebbe possibile la ripetizione dei contributi già versati. Ha contestato la qualità di soggetto alluvionato della società ricorrente e la sussistenza della prova del danno rilevante, ed ha evidenziato che l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 si riferisce esclusivamente alla regolarizzazione della posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 con esclusione dell'anno 1994. Ha richiamato il limite di spesa previsto dall'art. 3 quater d.l. 300/2006. Ha esposto l'esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità della normativa su cui si fonda la pretesa del ricorrente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società a ripetere contributi posti a carico dei dipendenti. Ha contestato la quantificazione delle somme versate operata dalla ricorrente e la richiesta relativa alla rivalutazione monetaria. Ha concluso come in epigrafe.

2. Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS nonché la correlata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del M.E.F., ovvero di autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo Ministero. Premesso che l'Istituto non ha esposto alcuna ragione a sostegno di tali richieste, rileva il Tribunale che, avuto riguardo al tipo di azione proposta, avente ad oggetto una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c., titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio non può che essere l'Ente previdenziale nei cui confronti il pagamento che si assume indebito è stato effettuato.

3. Va pure disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda avversaria formulata dall'INPS con riferimento ai contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 1994, atteso che la domanda del ricorrente riguarda

i contributi pagati nell'ultimo trimestre dell'anno 1994 a titolo di anticipo dell'erogazione dei contributi relativi all'anno 1995, mentre i contributi relativi all'anno 1994 non sono oggetto della domanda giudiziale.

4. La fattispecie oggetto di causa è regolata dall'art. 4, comma 90, legge 350/2003, che ha esteso l'applicazione dei benefici già previsti dall'art. 9 comma 17 della legge n. 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (benefici consistenti, in sintesi, nella riduzione al 10% delle somme dovute a titolo di tributi e nella possibilità di rateizzazione delle somme dovute) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 con la seguente disposizione normativa: “Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004”.

Dal disposto dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003 sopra citato e dal disposto del d.l. 300/2006, conv. in l. 17/2007, il cui art. 3-quater comma I ha previsto che “Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. (...)”, può desumersi che le agevolazioni si estendono anche ai contributi ed ai premi, come ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 11247/2010 e 11133/2010, alle quali si opera richiamo a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che la costante giurisprudenza di merito, per cui va disattesa sul punto la prospettazione dell'INPS secondo la quale l'agevolazione in questione sarebbe limitata ai tributi e non si estenderebbe ai contributi.

La misura in questione, secondo l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 richiamato, si applica “ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre

1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22", ossia ai soggetti persone fisiche domiciliate o residenti, alla data del 4.11.1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, che abbiano subito rilevanti danni, e ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4.11.1994 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, nonché ai soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati, nonché ai soggetti che posseggono redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni di cui all'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, sempreché abbiano subito danno rilevante in proporzione alle quote di partecipazione (cfr. art. 6, commi 2, 3, 7-bis, d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995).

La nozione di danno rilevante è definita dal successivo comma 16 bis dell'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, secondo cui "ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000".

5. Avuto riguardo alla difesa svolta dall'INPS secondo cui la misura in questione costituirebbe un aiuto di Stato, va premesso che, come affermato in numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. ad esempio le decisioni in cause C-368/04 punto 39, C-345-02 punto 31), spetta al giudice nazionale interpretare la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 TFUE al fine di verificare se una misura concessa dallo Stato membro sia stata erogata in violazione dell'art. 108 par. 3 TFUE.

Ritiene il Tribunale che l'art. 4 comma 90 l. 350/2003 istituisca a favore

delle imprese beneficiarie un aiuto di Stato. A tale conclusione si giunge in considerazione della esistenza nel caso in esame di tutte le caratteristiche delineate dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di identificare un aiuto di Stato.

Si tratta invero di una misura che apporta un vantaggio ad alcuni specifici beneficiari, ossia alle imprese danneggiate dall'alluvione, sotto forma di risparmio di costi. In forza della normativa in esame le imprese in questione pagano per il triennio 1995-1997 tributi, contributi e premi in misura ridotta, ovvero ottengono il rimborso delle somme pagate a tale titolo nella misura eccedente il 10% (in ordine alla possibilità di ripetere i contributi in eccesso già versati cfr. tra l'altro la già richiamata Cass. 11247/2010).

Tale misura costituisce una minaccia per la libera concorrenza, poiché rafforza la posizione delle imprese che ne beneficiano, le quali ricevono un sussidio dallo Stato sotto forma di rinuncia da parte di quest'ultimo a pretese tributarie, contributive o assicurative, ottenendo in tal modo un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre imprese che non beneficiano della misura, che, in quanto riservata a specifici beneficiari, assume il carattere della selettività, necessario perché un beneficio sia considerato quale aiuto di Stato nel senso voluto dal Trattato.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, "Il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti. Ne deriva che una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto" (Corte di Giustizia, decisione nella causa C-66/02 in massima).

Non è rilevante in senso contrario la circostanza allegata dal ricorrente

con la memoria difensiva da ultimo depositata secondo la quale il carattere di aiuto di Stato della misura sarebbe escluso nella specie dalla circostanza (peraltro sfornita di prova) che i prodotti della ricorrente, consistenti in manufatti in cemento armato e calcestruzzo, possono essere commercializzati in un'area geografica estremamente limitata in ragione dell'alta incidenza dei costi di trasporto in relazione a quelli di produzione, atteso che per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato vietato non è necessario dimostrare un'incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta verificare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, premesso che quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto, "non è necessario che l'impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un'impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro" (Corte di Giustizia, decisione del 15.12.2005 nella causa C-66/02, in massima), e "non è necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro risultano diminuite.

Parimenti, quando uno Stato membro concede aiuti a imprese che operano nei settori dei servizi e della distribuzione, non è necessario che le imprese beneficiarie esercitino esse stesse le loro attività al di fuori del detto Stato membro affinché gli aiuti influenzino gli scambi comunitari, in particolare qualora si tratti di imprese installate presso le frontiere tra due Stati membri" (Corte di Giustizia, decisione del 7.03.2002 nella causa C-319/99, in massima). È quindi irrilevante la circostanza che nella

specie la società ricorrente eserciti la propria attività in ambito locale, potendo la concessione dell'aiuto tradursi in una distorsione della concorrenza, per le ragioni di cui in precedenza, a prescindere da tale circostanza.

Del resto l'art. 107 TFUE fa propria una nozione di aiuto avente ad oggetto misure che siano anche solo potenzialmente distorsive della concorrenza (letteralmente, gli aiuti che "falsino o minaccino di falsare la concorrenza"), caratteristica che deve senz'altro riconoscersi alla misura in esame.

6. Accertata la natura di aiuto di Stato dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 90, legge 350/2003, si pone il problema della sua legittimità avuto riguardo alla disciplina comunitaria.

Secondo il disposto dell'art. 108, comma 3 TFUE "Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale", a norma dell'art. 2 par. 1 del Regolamento n. 659 del 22 marzo 199 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (ora divenuto art. 108 TFUE), "Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica", e a norma dell'art. 3 dello stesso Regolamento "Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto". Dalle norme richiamate si evince che per qualsiasi aiuto, anche per quelli astrattamente compatibili con il Trattato a norma dell'art. 107 TFUE, quali ad esempio, in presenza di determinate condizioni, quelli adottati in occasione di calamità naturali, vige l'obbligo degli Stati membri di notifica preventiva alla Commissione, che è l'unico soggetto istituzionalmente deputato alla verifica della compatibilità dell'aiuto con

le norme del Trattato, in ordine alla quale non può pronunciarsi né il giudice nazionale né la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, ordinanza del 24 luglio 2003 in causa C-297/01, Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2006 in causa C-368/04). In mancanza di tale notifica e prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale in ordine alla legittimità dell'aiuto non può essere data alcuna esecuzione all'aiuto previsto dalla legge interna (c.d. obbligo di *stanstill*).

L'inosservanza dell'obbligo di notifica rende viziati tutti gli atti che diano esecuzione alla misura qualificabile come aiuto, nel senso che la eventuale decisione di compatibilità della Commissione non ha effetto retroattivo, non potendo dunque avere efficacia sanante dell'aiuto erogato illegittimamente (così Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2006 in causa C-368/04, citata, Cass. 4776/2012), pur non potendo la violazione dell'obbligo di notifica incidere sul merito della valutazione da parte della Commissione della compatibilità dell'aiuto con la normativa comunitaria.

Ne deriva che, anche qualora si trattasse nel caso di specie di aiuto compatibile con la disciplina comunitaria, esso non potrebbe essere legittimamente erogato in assenza della preventiva comunicazione alla Commissione e prima della decisione di quest'ultima circa la compatibilità dell'aiuto con la disciplina comunitaria.

7. Dalla richiesta di informazioni inoltrata alla Commissione dal Tribunale in data 19.06.2012 in applicazione della Comunicazione della Commissione 2009/C 85/01 e dalla successiva risposta della Commissione Europea in data 20.07.2012 è emerso che l'aiuto di Stato in questione non è stato notificato alla Commissione Europea, la quale, a seguito della segnalazione inoltrata dal Tribunale di Cuneo il 18.02.2011 ha aperto d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal Capitolo III del Reg. n. 659/2009, di presentare ove lo ritengano opportuno le proprie osservazioni e di fornire i motivi per cui non considererebbero aiuti illegali le misure di riduzione di tributi e contributi in oggetto, e che la Commissione è in attesa di una risposta da parte delle autorità italiane a detta richiesta, non avendo ancora adottato alcuna decisione.

Di conseguenza, non essendo sinora intervenuta alcuna decisione della

Commissione, e non rientrando l'aiuto tra quelli non soggetti all'obbligo di notifica secondo i regolamenti attuativi dell'art. 108 par. 4 e dell'art. 109 TFUE, deve rilevarsi che l'aiuto concesso è "illegale" o "inesistente", siccome non è stato previamente notificato ed autorizzato dalla Commissione, secondo le nozioni di "aiuto esistente" e "aiuto illegale" rispettivamente enunciate dall'art. 1 lett. b) ii) e dall'art. 1 lett. f) Reg. n. 659/2009.

8. Considerato che le disposizioni dell'art. 108 TFUE e del Reg. n. 659/1999 sopra richiamate sono dotate di efficacia diretta nel nostro ordinamento, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario, che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 11 Cost., e conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che in materia di aiuti di Stato non notificati alla Commissione ha affermato che spetta al giudice nazionale salvaguardare l'interesse dei singoli dinanzi a un'eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi, deve pervenirsi alla disapplicazione dell'art. 4 comma 90 l. 350/2003, e conseguentemente al rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal ricorrente.

9. Ferma restando la sufficienza di quanto sopra esposto a fondare la presente decisione, con riferimento alla compatibilità dell'aiuto in questione con la disciplina del TFUE – in ordine alla quale, come si è detto, spetta alla Commissione pronunciarsi – può infine osservarsi che, una volta superata la soglia di rilevanza del danno di cui al comma 16 bis dell'art. 6 d.l. 646/1994 conv. in l. 22/1995, la misura del beneficio concesso all'impresa è indipendente dalla quantificazione del danno effettivamente subito, essendo l'agevolazione in esame commisurata esclusivamente all'ammontare dei tributi, dei contributi e dei premi dovuti, realizzando in tal modo, almeno potenzialmente, una sovracompenso del danno. Da tanto sembra derivare una ulteriore ragione di incompatibilità della disciplina interna con le previsioni del Trattato, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i principi affermati in precedenti decisioni della Commissione, non consente di ritenere legittimo l'aiuto neppure in considerazione della circostanza che esso è stato introdotto per ovviare ai danni prodotti da una calamità naturale (cfr. art. 107 par. 2 TFUE). Si richiamano, in ordine all'assenza di

sovracompenrazione quale condizione di compatibilità degli aiuti di Stato con la disciplina europea, tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia del 22.11.2001 in causa C-53/2000, del 2.09.2010 in causa C-399/08 e del 7.09.2006 in causa C-526/04, nonché la decisione della Commissione del 20.10.2004 n. 2005/315/CE.

10. Sono assorbite le ulteriori questioni.

11. La novità e la complessità della questione trattata giustificano l'integrale compenrazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta le domande svolte dalla società ricorrente;

compenra integralmente tra le parti le spese di lite;

indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vercelli mediante lettura del dispositivo all'udienza del 9.10.2012.

★ ★ ★

## Laura Tebano

### Gli aiuti pubblici per calamità naturali e il ruolo del giudice nazionale: dall'(in)certa qualificazione all'esenzione

**Sommario:** 1. Un breve riepilogo. 2. La qualificazione della misura nazionale. Luci ed ombre della nozione di aiuto di Stato. 3. L'altalenante collocazione degli aiuti per calamità naturali. 4. Il ruolo cooperativo del giudice nazionale. 5. Il recupero degli aiuti statali e la ripetizione dell'indebito nel contesto europeo: cenni.

#### 1. *Un breve riepilogo*

Una società piemontese colpita da calamità naturale nel novembre 1994, dopo aver regolarmente versato per intero i contributi dovuti, ne chiede la restituzione parziale, lamentando l'indebita trattenuta delle relative somme da parte dell'Inps. A sostegno della domanda la società ricorrente invoca l'art.

4, co. 90, l. n. 350/2003 che estendeva ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del Piemonte del 1994 i benefici già previsti per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 e consistenti in una riduzione degli importi dovuti a titolo di tributi, contributi e premi. Il Tribunale di Vercelli, rilevata l'inosservanza dell'obbligo di notifica preventiva dell'aiuto, rigetta la domanda di ripetizione dell'indebitto e compensa tra le parti le spese processuali.

Benché apparentemente molto specifica e circoscritta, la questione analizzata nella decisione investe numerosi ed ulteriori aspetti, offrendo l'abbrivio per un rilancio ed un aggiornamento di tematiche per lungo tempo sufficientemente assestate. All'immediato ed evidente conflitto di matrice previdenziale si affiancano, infatti, profili diversi: a) la nozione di aiuto di Stato e la riconducibilità ad essa della misura nazionale; b) la profonda diversità dello scenario delineato dal nuovo regolamento europeo cd. di abilitazione, che impone un'adeguata contestualizzazione della conclusione del Tribunale.

Al tempo stesso bisogna fare i conti con alcune profonde trasformazioni del panorama sovranazionale che si collocano sullo sfondo della sentenza in esame. Si pensi per un verso all'evoluzione del ruolo del giudice nazionale nello spazio europeo e alla riferibilità di tale nuova veste all'area degli aiuti statali, viepiù all'indomani delle novità introdotte dal regolamento n. 734/2013; per altro verso alla rinnovata dinamica dei rapporti intercorrenti tra i meccanismi di ripetizione dell'indebitto e di recupero degli aiuti statali nei casi di violazione del diritto dell'Unione europea.

## 2. *La qualificazione della misura nazionale. Luci ed ombre della nozione di aiuto di Stato*

Il fulcro decisionale della sentenza è costituito dalla qualificazione della misura nazionale – comportante un risparmio di costi *sub specie* di riduzione dell'ammontare dei contributi – come aiuto di Stato. Il Tribunale perviene a tale conclusione “in considerazione della esistenza nel caso in esame di tutte le caratteristiche delineate dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di identificare un aiuto di Stato”.

Per il giudice assumono rilevanza, ai fini qualificatori, sia la selettività della misura, che viene ricavata dalla delimitazione *ratione loci* dei beneficiari,

sia il sostegno finanziario indirettamente offerto dallo Stato che si rinviene nella rinuncia ad un integrale versamento dei contributi. Per converso un'analoga valenza viene negata all'incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza, nel senso che la possibilità di "etichettare" l'intervento nazionale come aiuto, nell'impostazione del Tribunale, prescinde da un'alterazione *effettiva* agganciandosi ad un dato anche soltanto potenziale.

Benché lineare, tale impostazione appare molto schematica e finisce con il lasciare, forse volutamente, nell'ombra una serie di problemi interpretativi della nozione di aiuto sui quali il dibattito non è ancora del tutto sopito<sup>1</sup>.

In questa sede non si intende certo esaminare *funditus* i requisiti identificativi della fattispecie delineata nell'art. 107 TFUE né districarne i relativi nodi ermeneutici, bensì accennare agli aspetti sui quali si registrano ancora vistosi (e talora anomali) fermenti<sup>2</sup>.

In proposito va innanzitutto segnalato un ricorrente tentativo di sfondamento del fronte costituito dalla prova dell'incidenza dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, tentativo condotto dalle imprese e finora respinto sia dalla Corte di giustizia sia dal Tribunale dell'Unione europea<sup>3</sup>. Entrambi hanno infatti acceso il semaforo rosso al cospetto di operazioni interpretative tese ad avviare una verifica della reale incidenza dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e di un'effettiva distorsione della concorrenza<sup>4</sup>, confermando la consolidata soluzione adottata a partire dallo storico caso *Philip Morris* in cui l'AG Capotorti acutamente affermava che "la distorsione della concorrenza è una conseguenza costante del beneficio accordato mediante l'aiuto statale"<sup>5</sup>. Del pari fallito risulta l'attacco sferrato all'indomani del SAAP (*State Aid Action Plan*) in cui veniva anticipata l'introduzione di un *refined economic approach* – fondato sul criterio del fallimento di mercato e diretto a valorizzare gli aiuti caratterizzati da un maggior grado

<sup>1</sup> Sul punto v. A. BIONDI, *State Aid is falling down, falling down: an analysis of the case law on the notion of aid*, in *CMLR*, 2013, p. 1719 ss. spec. p. 1723 ove, nel sottolineare la persistente validità della regolamentazione europea, rileva: *The regulatory model adopted in the founding treaties is therefore much more sophisticated and based on the idea that national interventions, if beneficial, should be preserved.*

<sup>2</sup> Per un approfondimento della nozione di aiuto v. M. TIRABOSCHI, *Incentivi alla occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario della concorrenza*, Giappichelli, 2002; L. TEBANO, *Sostegno all'occupazione e aiuti di Stato "compatibili"*, Cedam, 2012.

<sup>3</sup> Cfr. da ultimo C. Giust. 7 novembre 2013, *Wam Industriale SpA*, causa C-560/12 P.

<sup>4</sup> C. Giust. 8 maggio 2013, *Eric Libert e altri*, cause riunite C-197/11 e C-203/11, punto 76.

<sup>5</sup> Conclusioni rese il 18 giugno 1980 nella causa C-730/79, p. 6. Mio il corsivo.

di efficienza alla luce del cd. *balancing test* – che si ventilava potesse infiltrarsi già nella fase di qualificazione dell'intervento nazionale<sup>6</sup>.

Vistosi fermenti si registrano tutt'ora anche sul versante del requisito dell'origine statale degli aiuti e, segnatamente, dell'indefettibilità di un trasferimento di risorse pubbliche. Senza ripercorrere le multiformi ricostruzioni prospettate dalla Corte di giustizia, sembra qui sufficiente ricordare che tale elemento costitutivo continua ad essere al centro di sofferti sforzi definitivi condotti lungo il crinale che separa una lettura formale da una lettura formalistica<sup>7</sup>. Si pensi all'opzione interpretativa adottata nel caso *PreussenElektra* ove si assiste ad una ritirata del diritto sovranazionale fondata su una lettura formalistica del criterio imperniato sul trasferimento diretto o indiretto di risorse statali<sup>8</sup>. E, per converso, al meno formalistico approccio sposto nel caso *Bouygues* in cui la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale precisando che, ai fini dell'esistenza di un aiuto, è necessaria la presenza di un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio accordato al beneficiario e la riduzione del bilancio statale (o un rischio sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio), ma non occorre che la riduzione (o il relativo rischio) corrispondano o equivalgano al vantaggio accordato<sup>9</sup>.

### 3. L'altalenante collocazione degli aiuti per calamità naturali nella cornice europea

Spostando l'attenzione sulla seconda parte del percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale di Vercelli con riguardo all'inosservanza dell'obbligo

<sup>6</sup> Cfr. J.-Y. CHÉROT, *Le «plan d'action» de la Commission dans le domaine des aides d'État*, AJDA, 2007, p. 2412 ss.; J.L. BUENDIA SIERRA, B. SMULDERS, *The Limited Role of the "Refined Economic Approach" in Achieving the Objectives of State Aid Control: Time for some realism*, in *EC State Aid Law*. Liber amicorum Francisco Santaolalla Gadea, Wolters Kluwer, 2008, p. 11 ss.

<sup>7</sup> Tale *distinguo* viene suggerito da A. BIONDI, *op. cit.*, p. 1724.

<sup>8</sup> Cfr. sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98 ove al punto 59 si legge che nella fattispecie «l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica». Per un focus sulla pronuncia v., tra molti, J.A. WINTER, *Re(de)fining the notion of State aid in article 87(1) of the EC Treaty*, *Com. mark. law rev.*, 2004, p. 480 ss.; H.VAN VLIET, *State Resources and PreussenElektra: When is a State Aid Not a State Aid?*, in *EC State Aid Law*, cit., p. 65 ss.

<sup>9</sup> C. Giust. 19 marzo 2013, *Bouygues As*, cause riunite C-399/10 e C-401/10, punto 110. Per un approfondimento v. A. BIONDI, *op. cit.*, p. 1726 ss.

di notifica, va preliminarmente osservato che gli aiuti in esame rientrano nella tipologia di aiuti consentiti *ope legis*, ossia caratterizzati da una compatibilità assoluta<sup>10</sup>. Gli aiuti per calamità naturali, in altre parole, sono ammissibili non già in via eventuale e all'esito di una valutazione discrezionale, ma sulla base di una mera verifica, da parte della Commissione, della presenza dei requisiti fissati dall'art. 107, par. 2 TFUE.

Anche tali aiuti soggiacciono, dunque, all'obbligo di notifica strumentale all'accertamento sia della sussistenza di un nesso causale tra l'aiuto e il danno sia dell'assenza di una sovracompensazione del danno stesso. Proprio l'indempimento da parte dell'Italia di siffatto obbligo ha comportato – come correttamente rilevato dal Tribunale – lo “slittamento” della misura nazionale nell'area dell'illegalità<sup>11</sup>. Del resto lo stesso Tribunale aveva inoltrato alla Commissione europea una richiesta di informazioni relative all'indagine d'ufficio (avviata su *input* di un altro Tribunale italiano) avente ad oggetto tali aiuti<sup>12</sup>.

Certo, allo stato, la vicenda europea non si è ancora conclusa: la Commissione, nel quadro di una formale procedura di accertamento, ha adottato un'ingiunzione di sospensione delle misure nazionali, ma non è ancora pervenuta ad una decisione finale in merito alla compatibilità di tali aiuti con il mercato comune<sup>13</sup>.

Per converso lo scenario europeo si presenta estremamente dinamico sul versante della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Qui si registrano, infatti, due significative novità: il regolamento UE n. 734/2013 che introduce alcune modifiche al regolamento di procedura del '99 e, soprattutto, il regolamento UE n. 733/2013 che segna l'ascesa degli aiuti a favore della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali all'olimpio delle categorie di aiuti potenzialmente dispensate dall'obbligo di notifica<sup>14</sup>. Focalizzando l'attenzione su quest'ultimo profilo va ricordato che

<sup>10</sup> Così li definisce M. LIBERTINI, *Gli aiuti pubblici alle imprese e il diritto comunitario della concorrenza*, in *Scritti in onore di Giuseppe Auletta*, Giuffrè, 1988, p. 278.

<sup>11</sup> Sull'introduzione ad opera del regolamento n. 659/99 dell'ipotesi di aiuti illegali (che il Trattato, come noto, non aveva preso in considerazione) v. O. PORCHIA, *Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese tra ordinamento comunitario e ordinamento interno*, Jovene, 2001, p. 28 ss.

<sup>12</sup> Lo scambio di informazioni tra il Tribunale di Vercelli e i servizi della Commissione risale all'estate del 2012 e riguardava il caso SA.33083. L'attenzione della Commissione sulle misure nazionali era stata sollecitata dal Tribunale di Cuneo nel febbraio 2011.

<sup>13</sup> Cfr. decisione C(2012) 7128 fin. in GUUE C 381 dell'11 dicembre 2012 p. 32 ss.

<sup>14</sup> Rispettivamente in GUUE L 204 del 31 luglio 2013, p. 15 ss. e p. 11 ss.

con regolamento CE n. 994/98 la Commissione è stata abilitata dal Consiglio ad adottare regolamenti che sottraggono alla notifica preventiva alcune categorie di aiuti orizzontali dichiarate compatibili con il mercato comune<sup>15</sup>. Ebbene, nel segno di una continuità con tale processo di (*r*)*évolution*<sup>16</sup> del sistema di controllo degli aiuti di Stato il cennato regolamento n. 733 amplia l'elenco (tassativo) delle categorie di aiuti suscettibili di fruire del percorso dell'esenzione inserendo, tra gli altri, proprio gli aiuti per calamità naturali<sup>17</sup>.

Beninteso il percorso dell'esenzione, peraltro fino ad oggi rimasto inattivato, non risultava fruibile nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Vercelli, ma tale novità contribuisce a ridimensionare il ruolo della mancata notifica e, in prospettiva, sposta tutto il "peso" della valutazione giudiziale sulla verifica delle condizioni di compatibilità dell'aiuto. Come dire che una volta eliminato il vincolo procedimentale la partita finisce per giocarsi interamente sul terreno del controllo di causalità e di proporzionalità tra evento dannoso e aiuto. Terreno sul quale, invero, il percorso argomentativo della sentenza in esame appare piuttosto esile, risolvendosi in una chiosa, *ad abundantiam*, di una sovracomprendenza del danno come "ulteriore ragione di incompatibilità della disciplina interna"<sup>18</sup>.

#### 4. Il ruolo cooperativo del giudice nazionale

Da quanto sin qui rilevato emerge la fruttuosa collaborazione attivata dal giudice nazionale sulla scia dell'auspicio formulato dalla Commissione nella Comunicazione del 2009 (relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali) in cui, oltre a rimarcare il contributo che le autorità interne potevano offrire a una più efficace disciplina complessiva nel campo degli aiuti di Stato, si individuava come obiet-

<sup>15</sup> Vedilo in GUCE L 142 dell'14 maggio 1998 p. 1 ss. Sul ruolo di tale regolamento cfr. C. BLUMANN, *L'émergence de l'exemption catégorielle en matière d'aides d'État: le Règlement n° 994/98 du 7 mai 1998*, in *RMCUE*, 1999, p. 319 ss.

<sup>16</sup> L'espressione, riferita al regolamento del 1998, è di J.P. KEPPELNE, (*R*)*évolution dans le système communautaire de contrôle des aides d'État*, in *RMUE*, 1998, p. 125.

<sup>17</sup> Tra gli aiuti suscettibili di esenzione vengono inseriti, ad esempio, anche quelli a favore dello sport, della cultura e della conservazione del patrimonio.

<sup>18</sup> Sul punto v. invece le condizioni fissate nell'art. 47, l. n. 234/2012 rubricato Aiuti pubblici per calamità naturali.

tivo esplicito il rafforzamento della “cooperazione con i giudici nazionali promuovendo strumenti più pratici per sostenerli e facilitare il loro lavoro quotidiano”<sup>19</sup>.

Una simile impostazione ha trovato poi conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia ove, a più riprese, si ricorda che l’istituzione del sistema di controlli degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i rispettivi ruoli sono complementari ma distinti<sup>20</sup>.

Da ultimo la centralità del dialogo tra Commissione e giudici nazionali ha ricevuto formale consacrazione nel regolamento n. 734/2013 poc’anzi menzionato che ha introdotto, nel corpo del regolamento di procedura, un autonomo capo dedicato alla cooperazione con i giudici nazionali. Così, nel segno della collaborazione, si riconosce all’istituzione europea la possibilità di presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e agli organi nazionali di ricevere informazioni dalla Commissione<sup>21</sup>.

D’altronde tale evoluzione cooperativa riflette un più ampio processo di trasformazione della figura del giudice nazionale, protagonista sempre più indiscusso della costruzione europea, al pari del legislatore e della Corte di giustizia<sup>22</sup>. A ben vedere, però, ad una siffatta amplificazione del ruolo del giudice interno e dei meccanismi di cooperazione verticali (e cioè rispetto al diritto dell’Unione) e orizzontali (ossia tra giudici degli Stati membri) non corrisponde una riduzione delle occasioni di attrito tra giudici nazionali e organismi europei.

Emblematica in tal senso la recente pronuncia resa dal Tar Abruzzo che – proprio con riguardo agli aiuti per calamità naturali qui in esame – ha ac-

<sup>19</sup> Vedila in GUUE C 85 del 9 aprile 2009, p. 1 ss.

<sup>20</sup> Cfr. C. Giust. 13 febbraio 2014, *Mediaset SpA c. Ministero dello Sviluppo economico*, causa C-69/2013, punto 19; v. anche C. Giust. 21 novembre 2013, *Deutsche Lufthansa*, causa C-284/12, punto 27.

<sup>21</sup> Così art. 23 *bis* ove si prevede altresì la possibilità che la Commissione, previa autorizzazione del giudice nazionale, presenti osservazioni orali.

<sup>22</sup> Cfr. M. ROCCATI, *Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen. Du marché intérieur à la coopération civile*, Bruylant, 2013, p. 429 ss., spec. p. 547 ove si rileva “alors que la justice européenne s’inscrivait au sein du marché intérieur dans une logique verticale du juge d’un État membre confronté au droit de l’Union, elle prend une nouvelle dimension horizontale, avec l’apparition de la coopération civile. ... La justice européenne s’élabore alors par plusieurs juges et droits judiciaires nationaux au soutien de normes européennes”.

colto il ricorso presentato da varie imprese avverso la richiesta inoltrata, tramite circolari, dall'Inps e dall'Inail di restituzione immediata e totale dei contributi ridotti *ex lege*<sup>23</sup>. A sostegno della propria conclusione il Tar ha sottolineato il *distinguo*, operato dalla Commissione nella cennata decisione C (2012) 7128, tra ingiunzione di sospensione e di recupero. In altre parole il giudice amministrativo ha precisato che una cosa è la sospensione dell'aiuto effettivamente disposta dall'istituzione europea nel caso di specie, altra (e diversa) il recupero che interviene a valle di una verifica di incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

5. Segue. *La ripetizione dell'indebito nel contesto europeo e il recupero degli aiuti statali: cenni*

Proprio alla luce del *distinguo* poc'anzi menzionato, in margine al presente commento, sembra opportuno soffermarsi brevemente su una questione che fa da sfondo all'esame sin qui condotto e cioè la latente e progressiva correlazione tra ripetizione dell'indebito e recupero degli aiuti statali nel contesto europeo che per molti versi costituiscono due facce della stessa medaglia<sup>24</sup>.

In questa prospettiva occorre innanzitutto tratteggiare per grandi linee le (modeste) differenze e le (notevoli) aree di sovrapposizione che caratterizzano i due istituti. Muovendo dalle prime va rilevato che essi si contraddistinguono per la diversità del soggetto nei cui confronti la pretesa viene azionata: l'autorità nazionale cui le somme sono state versate nella ripetizione dell'indebito, l'impresa che ha indebitamente percepito l'agevolazione nel recupero degli aiuti statali. Sul versante delle analogie va sottolineato che entrambi gli istituti presuppongono una violazione del diritto dell'Unione europea. Al riguardo basti ricordare che la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato il principio del rimborso dei tributi incompatibili con il diritto europeo<sup>25</sup> e, pa-

<sup>23</sup> Cfr. Tar Abruzzo 12 settembre 2013, n. 758.

<sup>24</sup> S. MARTIN, *Analyse comparée des régime de répétition de l'indu et de récupération des aides d'État*, in *RMCUE*, 2013, p. 497 ss.

<sup>25</sup> Peraltro ravvisando nel diritto di ottenere il rimborso la conseguenza e il completamento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Sul punto cfr. tra tante C. Giust. 20 ottobre 2011, *Danfoss A/S*, causa C-94/10; C. Giust. 6 settembre 2011, *Lady&kid A/S*, causa C-398/09.

rallealmente, l'obbligo di recuperare gli aiuti concessi ed incompatibili con il mercato interno<sup>26</sup>. Ancora, sul fronte delle affinità va chiarito che tanto la ripetizione dell'indebitato quanto il recupero degli aiuti devono fare i conti con le regole processuali di matrice nazionale. Il che, con riguardo al recupero, risulta *per tabulas* dal regolamento di procedura ove si rinvia alle procedure di legge nazionali<sup>27</sup>; per la ripetizione dell'indebitato si ricava dalle reiterate ed incisive affermazioni della Corte di giustizia secondo cui "in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario"<sup>28</sup>.

Su quest'ultimo aspetto, invero, la stessa dottrina non ha mancato di evidenziare che se il principio dell'autonomia processuale rispecchia il riparto di competenze tra Stati membri e Unione europea, favorendo un'attuazione decentrata del diritto europeo, la portata di detto principio è stata progressivamente ridimensionata dalla Corte di giustizia dal momento che quanto più l'autonomia processuale trova espressione tanto più si riducono i margini di applicazione uniforme ed effettiva del diritto sovranazionale<sup>29</sup>. Per dirla

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio C. Giust. 13 febbraio 2014, *Mediaset SpA c. Ministero dello Sviluppo economico*, causa C-69/13; C. Giust. 7 novembre 2013, *Repubblica Italiana c. Commissione*, causa C-587/12 P.

<sup>27</sup> Si veda il considerando 13 e l'art. 14 del regolamento n. 659/1999 sul punto non modificato dal regolamento n. 734. Sul punto v. C. Giust. 12 dicembre 2013, *Commissione c. Repubblica Italiana*, causa C-411/12.

<sup>28</sup> Così C. Giust. 19 settembre 2006, *i-21 Germany GmbH c. Repubblica federale di Germania*, cause riunite C-392/04 e C-422/04, punto 57. Nello stesso senso già C. Giust. 27 marzo 1980, *Amministrazione delle finanze dello Stato c. Denkavit Italiana srl*, causa C-61/79, punto 25 ("in mancanza di una normativa comunitaria in materia di contestazione o di recupero di tasse nazionali pretese illegittimamente o riscosse indebitamente, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta") e, più recentemente, C. Giust. 12 dicembre 2013, *Commissione c. Repubblica Italiana*, causa C-411/12.

<sup>29</sup> Sul punto V. BOUHIER, *L'autonomie procédurale: les contours évolutifs d'un principe dans le cadre de la répétition de l'indu*, in *RMCUE*, 2013, p. 482 ss. Sull'uniformità ed effettività dell'applicazione del diritto dell'Unione europea quale limite dell'autonomia procedurale degli Stati membri, v. anche G. VITALE, *Diritto processuale nazionale e diritto dell'Unione europea*, editpress, 2010, p. 119.

con le stesse parole “*l'autonomie procédurale n'empêche pas le juge de l'Union d'assurer l'encadrement des voies de droit national et d'imposer au juge national de respecter l'effet utile du droit de l'Union*”<sup>30</sup>.

Tale impostazione si riflette sulla lettura giurisprudenziale delle eccezioni capaci di precludere la concreta ripetizione delle somme: la sola impossibilità assoluta per il recupero degli aiuti statali, l'arricchimento senza causa per la ripetizione dell'indebito. I due istituti vengono, tuttavia, assimilati da questa dottrina sul versante funzionale essendo ritenuti entrambi strumentali a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Il risultato è dunque che le relative differenze sono drasticamente ridotte ed appiattite al rango di “*simples conséquences des disparités pratique existant entre les transferts financiers*”<sup>31</sup>.

Invero la disciplina degli aiuti statali risponde ad una logica ben più ampia ed articolata della mera garanzia di buon funzionamento del mercato, ma se in generale nel contesto europeo si registra un accostamento degli istituti del recupero e della ripetizione dell'indebito, la distanza che separa detti istituti nello scenario nazionale resta segnata da un fossato incolmabile.

### **Key words**

Benefici contributivi per eventi alluvionali, qualificazione misura nazionale, aiuti per calamità naturali, mancata notifica, aiuti illegali.

Contributory benefits for flood events, qualifying national measure, aid for natural disasters, failure to notify, illegal aid.

<sup>30</sup> Così S. MARTIN, *op. cit.*, p. 500.

<sup>31</sup> Così S. MARTIN, *op. cit.*, p. 502.